

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

**REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACCESSO AL PATROCINIO LEGALE e/o
PERITALE per la Dirigenza Medica, Sanitaria, delle Professioni Sanitarie e per
la Dirigenza Professionale, Tecnica, Amministrativa (PTA)**

INDICE

Art.1. Obiettivi e scopo	3
Art.2. Fonti di riferimento	3
Art.3. La tutela legale e/o peritale per la Dirigenza	3
Art.4. Adempimenti richiesti al dirigente e condizioni di concedibilità del patrocinio legale / peritale	5
Art.5. Scelta del legale e/o consulente specialista	6
Art.6. Conclusione favorevole del procedimento	6
Art.7. Conclusione NON favorevole del procedimento	7
Art.8. Rimborso delle spese di difesa al dirigente nel caso di diniego della richiesta di patrocinio per presunto conflitto di interessi	7
Art.9. Polizza personali dei dirigenti	8
Art.10. Obbligatorietà	8

Articolo 1

Obiettivi e scopo

Il presente regolamento disciplina le condizioni e la procedura di ammissione al patrocinio legale e/o peritale con oneri a carico dell' **ASST Ovest Milanese**, d'ora innanzi Azienda, ai sensi delle disposizioni dei vigenti CCNL di categoria (Area Sanità) in favore della dirigenza medica, sanitaria e delle professioni sanitarie e (Area delle Funzioni Locali) in favore della dirigenza SPTA (d'ora innanzi dirigenti), coinvolti in procedimenti di responsabilità civile, penale o contabile, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, alle condizioni previste dai CCNL di riferimento.

Detto regolamento ha anche la finalità di disciplinare i requisiti di accesso al diritto di ricorso al patrocinio legale e/o peritale nonché di razionalizzare i costi per l'affidamento degli incarichi esterni, senza nel contempo compromettere l'efficacia della difesa in giudizio dei dipendenti.

Articolo 2

Fonte di riferimento

Per la Dirigenza Medica, Sanitaria e delle Professioni Sanitarie la fonte di riferimento è l'art. 67 del C.C.N.L. Area sanità del 19.12.2019.

Per la Dirigenza Professional, Tecnica, Amministrativa(PTA) la fonte di riferimento è l'art. 82 del C.C.N.L. Area delle Funzioni Locali siglato il 16.07.2019.

Articolo 3

La tutela legale e/o peritale per la Dirigenza

Secondo il dettato dall'art. 67 del C.C.N.L. 19.12.2019 (Area Sanità):

- 1. L'Azienda o Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.*
- 2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto di interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o Ente, o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento e i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1, per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o*

consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento i relativi oneri restano interamente a suo carico

- 3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.*
- 4. I costi sostenuti dall'Azienda o Ente in applicazione dei commi 1,2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre misure analoghe di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).*
- 5. L'Azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda o Ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.*
- 6. È confermata la disapplicazione dell'art. 41 del D.P.R. 270/1987.*

Secondo il dettato dall'art. 82 del C.C.N.L del 18.12.2020 (Area delle Funzioni Locali) :

- 1. L'Azienda o Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.*
- 2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto di interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o Ente, o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento e i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1, per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice, secondo le previsioni dell'art. 31 del D.Lgs.174/2016. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento i relativi oneri restano interamente a suo carico.*
- 3. I costi sostenuti dall'Azienda o Ente in applicazione dei commi 1 e 2, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre misure analoghe di cui all'art. 83 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).*
- 4. L'Azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda o Ente per la sua difesa.*

Articolo 4

Adempimenti richiesti al dirigente e condizioni di concedibilità del patrocinio legale/peritale

Il dirigente dell' Azienda che abbia avuto formale conoscenza di un procedimento di responsabilità **civile, penale o amministrativo contabile** per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e/o all'adempimento dei propri compiti **deve** darne immediata comunicazione all'**Ufficio Affari Legali**, compilando **tassativamente** la richiesta di assistenza legale (all. 1) alla quale dovrà essere tassativamente allegata copia dell'atto notificato.

La sopra citata comunicazione deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque nel termine massimo di quindici (15) giorni lavorativi dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo del giudizio e/o dalla comunicazione della data di inizio delle Operazioni Peritali.

In ogni caso dovrà pervenire in tempo utile per l'espletamento delle attività necessarie alla nomina del legale e/o del consulente tecnico.

L'Ufficio Affari Legali ricevuta la comunicazione di cui sopra da parte del dirigente con contestuale richiesta di avvalersi delle disposizioni del presente regolamento, deve preliminarmente valutare la sussistenza delle seguenti essenziali ed imprescindibili condizioni:

- apertura di un procedimento di **responsabilità civile, penale o amministrativo-contabile**
- notifica di un atto introduttivo di un giudizio o atto costituente condizione di procedibilità in ambito civile (es.: ricorso ex art. 696 bis cpc; mediazione d.lgs. 28/2010) disposizione prevista SOLO nel CCNL- Area Sanità;
- la diretta connessione del giudizio a fatti o atti direttamente connessi alla espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio;
- la carenza di conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l'azienda.

Ai fini dell'individuazione del conflitto d'interessi, l'Azienda valuterà esclusivamente i fatti in contestazione, indipendentemente da ogni considerazione in merito al potenziale esito del procedimento giudiziario; tali fatti non devono quindi essere riferibili alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Azienda bensì configurarsi, ove non meramente indifferenti rispetto all'Azienda, in posizione contrasto rispetto ad essa, in quanto devianti dalla cura del pubblico interesse perseguito dall'Azienda medesima.

A titolo meramente esemplificativo, si indicano di seguito ipotetiche situazioni di potenziale conflitto d'interessi:

- attivazione del procedimento giudiziario nei confronti del dipendente ad opera dell'Azienda;
- coinvolgimento in un procedimento amministrativo –contabile, ove l'eventuale rimborso delle spese sostenute avverrà nei limiti di quanto liquidato dal Giudice;
- costituzione di parte civile dell'Azienda nei confronti del dipendente;
- apertura di un procedimento disciplinare a carico del dipendente per il fatto contestato in sede giudiziaria;
- qualora si ravvisi comunque contrapposizione tra finalità o conseguenza dell'azione del dipendente e interesse dell'Azienda oppure estraneità dell'Azienda rispetto all'agire del dipendente.

L'Ufficio Affari Legali all'esito delle valutazioni di cui ai commi precedenti, adotta il provvedimento di incarico di patrocinio legale e/o peritale, ovvero comunica il diniego all'interessato.

Articolo 5

Scelta del legale e/o del consulente specialista

L' art.67 del C.C.N.L. del 19.12.2019 prevede che il dirigente coinvolto nei casi indicati nell'art.4 possa:

- A) conferire l'incarico al legale e/o consulente **individuato/i dall'Azienda** nell'ambito degli iscritti agli albi aziendali pubblicati sull'Internet Aziendale alla voce Pubblicazioni.

In tal caso ogni rapporto economico con il legale e/o il consulente sarà tenuto direttamente dall'Azienda che si assumerà tutti gli oneri di difesa.

L'Azienda provvederà alla refusione degli onorari direttamente ai professionisti incaricati (legale e/o consulente tecnico di parte), applicando le tariffe previste nei relativi regolamenti dell'ASST.

- B) conferire l'incarico al legale e/o consulente **individuato personalmente** previo **"comune gradimento"** da parte dell'Azienda.

Il previo "comune gradimento" si ha per presupposto qualora la scelta del legale e del consulente tecnico di parte ricada su un professionista iscritto nei relativi albi aziendali.

Il requisito del **"comune gradimento"** potrà inoltre essere riconosciuto in capo ai professionisti non appartenenti agli albi, purché soddisfino i requisiti di ammissione agli stessi. che abbiano i requisiti

In tal caso ogni rapporto economico con il legale e/o il consulente sarà tenuto personalmente dall'interessato che si assumerà tutti gli oneri di difesa.

In caso di esito favorevole del procedimento, l'Azienda rimborserà le spese legali e/o peritali sostenute dal dirigente nei limiti indicati nella precedente lettera A).

Nel caso di procedimento amministrativo-contabile il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice.

- C) conferire l'incarico ad un legale e/o consulente di sua esclusiva fiducia senza il previo comune gradimento da parte dell'Ente

In tal caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento , gli oneri di difesa rimarranno a carico del dirigente.

Articolo 6

Conclusione favorevole del procedimento

Al dirigente assistito da un legale e/o consulente tecnico di cui al punto B) dell'art.5 del presente regolamento, alla conclusione definitiva e favorevole del procedimento, l'Azienda, valutata ogni insussistenza di conflitto di interesse, rimborserà le spese legali e/o peritali nei limiti sopra indicati, previa **obbligatoria** richiesta da formalizzarsi con il modulo di **istanza di rimborso spese legali e/o peritali da compilarsi in ogni sua parte (all.3).**

Per **"conclusione favorevole del procedimento"** si intende di norma:

- **in materia penale:** la fattispecie in cui il dipendente sia stato prosciolto da ogni addebito perché il fatto non sussiste, perché non lo ha commesso o perché è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, per stato di necessità, di legittima difesa, nonché in caso di estinzione del reato per intervenuta remissione della querela. I motivi del proscioglimento dovranno

risultare dalla sentenza o dal decreto di archiviazione del GIP, eventualmente corredato della richiesta di archiviazione avanzata dal PM.

Si è ammessi al rimborso delle spese legali e/o peritali sopportate in sede di indagini preliminari concluse con l'archiviazione della "*notitia criminis*"; in tal caso è però necessario che la formulazione del decreto di archiviazione risulti completamente assolutoria e non collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato.

- **in materia civile:** la fattispecie in cui il dipendente venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, nel procedimento giudiziario ove è coinvolto. La definizione vale anche per le controversie rientranti nell'area della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nelle quali questi sia tenuto a compiere accertamenti in ordine alle eventuali responsabilità risarcitorie ed, eventualmente, ad emettere le relative sentenze di condanna.
- **in materia contabile:** la fattispecie in cui il giudice contabile abbia accertato che il danno non è stato causato da comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere dal dipendente in violazione dei suoi doveri d'ufficio, o comunque colposi, conseguentemente ritenendolo esente da ogni responsabilità per danno erariale.

La definizione del giudizio tramite transazione che comporto oneri risarcitori non può essere equiparata a conclusione favorevole del procedimento.

Si precisa inoltre che le suindicate fattispecie sono solo esemplificative, in quanto derivate da elaborazioni giurisprudenziali e dottrinali in materia. Conseguentemente, essendo le stesse soggette a variazioni e oscillazioni, il riconoscimento del rimborso delle spese o la richiesta di restituzione all'ASST Ovest Milanese verrà analizzata sulla base dei principi maggioritari emergenti in quel momento.

Le sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. prescrizione, amnistia) non legittimano al rimborso delle spese legali e/ o peritali.

Articolo 7

Conclusione NON favorevole del procedimento

Nel caso di condanna, con sentenza passata in giudicato, del dirigente per aver commesso il fatto a lui imputato con dolo o colpa grave, le spese di giudizio:

- se sostenute dall'Azienda (**lett. A- art.5**) dovranno essere rimborsate dall'interessato all'Azienda che provvederà, ove possibile, a trattenerle dalle ordinarie spettanze retributive.
- se sostenute da dipendente (**lett. B- art.5**) rimarranno a carico dello stesso senza possibilità di rimborso.

Articolo 8

Rimborso delle spese di difesa al dirigente nel caso di diniego della richiesta di ammissione al patrocinio per presunto conflitto di interesse

Il dirigente inizialmente non ammesso al patrocinio legale e/o peritale per presunto conflitto di interesse, qualora l'Azienda all'esito del procedimento giudiziario valuti invece l'insussistenza di alcun conflitto di interessi e nel contempo la sussistenza, invece, degli ulteriori presupposti, sarà ammesso al rimborso delle spese sostenute nelle modalità previste dal presente regolamento.

Articolo 9
Polizze personali dei dirigenti

Il dirigente all'atto della richiesta di patrocinio legale e /o peritale, è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, l'eventuale stipula di polizze personali di responsabilità civile professionale e/o di tutela legale che potrebbero conferirgli diritto ad ottenere rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazione, in tal caso dandone contestuale avviso all'Azienda.

Articolo 10
Obbligatorietà

Tutti i succitati adempimenti procedurali a carico del dirigente istante costituiscono un onere per il medesimo: pertanto i dirigenti che non effettuino gli adempimenti sopra citati nei tempi e con le modalità prescritte non potranno avvalersi dell'istituto contrattuale del patrocinio legale e/o peritale e quindi della possibilità di chiedere all'azienda l'assunzione/rimborso di qualsivoglia onere difensivo.

Allegati: n. 1 fac-simile istanza di patrocinio legale
n. 2 fac-simile istanza di assistenza peritale
n. 3 fac-simile istanza di rimborso spese legali e/o peritali

MODULISTICA

ALLEGATO 1

**All'ASST Ovest Milanese
Ufficio Affari Legali**

oggetto: ISTANZA DI PATROCINIO LEGALE

Il/La sottoscritto.....
(cognome e nome)

dipendente di questa Azienda in qualità di
(qualifica)

in servizio presso
(Area, U.O., Servizio, Reparto, Ufficio, etc.)

residente a.....

tel/fax e-mail

comunica di aver ricevuto comunicazione/notifica in data del seguente atto allegato in copia:
(Barrare la casella e la tipologia di atto di interesse)

- ☐ Istanza di mediazione
- ☐ Atto di citazione per risarcimento danni
- ☐ Atto connesso a procedimento penale
- ☐ Avviso di garanzia
- ☐ Invito a comparire come persona sottoposta a indagine
- ☐ Atto introduttivo di un giudizio di responsabilità:.....

Breve descrizione del fatto:.....
.....
.....
.....

☐ Richiede l'assistenza legale

A tal fine dichiara di:

☐ voler usufruire ai fini della difesa nel procedimento sopra richiamato del patrocinio dell'Avv. **individuato dall'Azienda** nell'ambito degli iscritti all'Albo Aziendale degli Avvocati (**lett. A _art. 5 del Regolamento**)

☐ voler affidare la propria difesa nel procedimento sopra richiamato all'Avv. **Individuato previo il "comune gradimento"** **dell'Azienda (lett. B_art. 5 del Regolamento)**

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA DI

☐ NON aver contratto né di essere beneficiaria/o di polizze assicurative che conferiscano diritto al/la dichiarante di chiedere a Compagnie di Assicurazione contratte personalmente il rimborso di oneri difensivi sostenuti in procedimento giudiziario;

☐ aver contratto e/o di essere beneficiaria/o di polizze assicurative contratte personalmente, di cui si allega copia, con la/e seguente/i Compagnia/e Assicuratrice/i:

.....,
che prevedono in favore del/la dichiarante diritto a chiedere il rimborso di oneri difensivi.

(Barrare solo l'opzione prescelta)

Luogo e data

Firma

Si allega copia del documento di riconoscimento n.
..... rilasciato il da
.....

MODULISTICA

ALLEGATO 2

**All'ASST Ovest Milanese
Ufficio Affari Legali**

oggetto: ISTANZA DI ASSISTENZA PERITALE

Il/La sottoscritto.....
(cognome e nome)

dipendente di questa Azienda in qualità di
(qualifica)

in servizio presso
(Area, U.O., Servizio, Reparto, Ufficio, etc.)

residente a.....

tel/fax e-mail

comunica di aver ricevuto comunicazione/notifica in data del seguente atto allegato in copia:
(Barrare la casella e la tipologia di atto di interesse)

- ☐ Istanza di mediazione
- ☐ Atto di citazione per risarcimento danni
- ☐ Atto connesso a procedimento penale
- ☐ Avviso di garanzia
- ☐ Invito a comparire come persona sottoposta a indagine
- ☐ Atto introduttivo di un giudizio

Breve descrizione del fatto:.....
.....
.....
.....
.....

- ☐ Richiede l'assistenza peritale

A tal fine dichiara di:

- ☐ voler usufruire nel procedimento sopra richiamato della consulenza specialistica del dottor.....specialista in
individuato dall'Azienda nell'ambito degli iscritti all'Albo Aziendale dei Consulenti Medici (**lett. A _art. 5 del Regolamento**)

- ☐ voler usufruire nel procedimento sopra richiamato della consulenza specialistica del dottor.....specialista in.....
individuato previo il "comune gradimento" dell'Azienda (**lett. B _art. 5 del Regolamento**)

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA DI

☐ NON aver contratto né di essere beneficiaria/o di polizze assicurative che conferiscano diritto al/la dichiarante di chiedere a Compagnie di Assicurazione contratte personalmente il rimborso di oneri difensivi sostenuti in procedimento giudiziario;

☐ aver contratto e/o di essere beneficiaria/o di polizze assicurative contratte personalmente, di cui si allega copia, con la/e seguente/i Compagnia/e Assicuratrice/i:

...../

che prevedono in favore del/la dichiarante diritto a chiedere il rimborso di oneri difensivi.

(Barrare solo l'opzione prescelta)

Luogo e data

Firma

.....

.....

Si allega copia del documento di riconoscimento n.
..... rilasciato il da
.....

MODULISTICA

ALLEGATO 3

**All'ASST Ovest Milanese
Ufficio Affari Legali**

oggetto: Istanza di rimborso spese legali e/o peritali

Il/La sottoscritto/a
(cognome e nome)

dipendente di questa Azienda in qualità di
(qualifica)

in servizio presso.....
(Area, U.O., Servizio, Reparto, Ufficio, etc.)

tel/fax e-mail

comunica che il procedimento giudiziario n. è stato definito con il seguente atto:

Chiede, pertanto, il rimborso degli oneri legali e/o peritali sostenuti nei limiti previsti dal Regolamento Aziendale.

A tal fine allega copia del succitato provvedimento giudiziario:

per il rimborso degli ONERI LEGALI è necessario allegare:

- parcella analitica delle attività svolte, con relativa documentazione;
- fattura debitamente quietanzata dal difensore

Per il rimborso degli ONERI PERITALI è necessario allegare:

- documentazione comprovante le attività svolte dal consulente tecnico
- fattura debitamente quietanzata dal consulente;

Luogo e data

Firma

.....

.....